

Novità per le crisi da sovra-indebitamento: l'accordo di composizione

di Massimo Lazzari, Davide Mondaini (*)

I recenti provvedimenti normativi hanno introdotto una nuova ed inedita disciplina per la risoluzione delle crisi da sovra-indebitamento, attraverso la possibilità, anche per le imprese al di sotto delle soglie di fallibilità (e quindi finora escluse dalle procedure contenute nella Legge Fallimentare), di raggiungere un accordo con i creditori.

L'accordo di composizione della crisi da sovra-indebitamento

I recenti provvedimenti normativi, contenuti nel Decreto Legge n.212 del 22 dicembre 2011 e nella Legge 307-B, approvata in via definitiva dal Senato il 17 gennaio 2012, hanno introdotto un'inedita disciplina per la risoluzione delle crisi da sovra-indebitamento, consentendo anche alle imprese al di sotto delle soglie di fallibilità (e quindi finora escluse dalle procedure ex Legge Fallimentare), di raggiungere un accordo con i creditori. Per «crisi da sovra-indebitamento» si intende «una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni». Tale concetto si identifica sostanzialmente in quello di «insolvenza» del debitore, ovvero della manifestazione della sua incapacità di far fronte alle passività correnti (ovvero alle obbligazioni assunte nei confronti dei creditori) attraverso la liquidazione delle attività correnti (ovvero dei beni liquidi, o prontamente liquidabili, restando esclusi da tale categoria, ad esempio, gli immobili di difficile o incerto realizzo).

I soggetti ammissibili

Come detto, questa nuova disciplina si applica a soggetti che finora erano rimasti esclusi dalle opportunità di risanamento concesse dalla riforma della Legge Fallimentare (1),

ed in particolare alle imprese al di sotto delle soglie dimensionali di fallibilità (in termini di ricavi, attivo e debiti).

I requisiti per essere ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento sono i seguenti:

- l'impresa non deve essere assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali;
 - l'impresa non deve aver fatto ricorso, nei 3 anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento.
- Il primo requisito identifica quindi in maniera precisa i soggetti ammissibili:
- gli imprenditori che non svolgono attività commerciale;
 - gli imprenditori che svolgono attività commerciale ma con dimensioni inferiori alle soglie di fallibilità previste dall'art.1 L.F. (ovvero 300.000 € di attivo, 200.000 € di ricavi lordi e 500.000 € di debiti anche non scaduti).

La proposta di accordo con i creditori ed i contenuti del piano

L'impresa in difficoltà, per poter beneficiare delle opportunità offerte dalla procedura di

Note:

(*) Mondaini Partners

(1) Fallimento, concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis L.F. Si veda in merito anche «Come uscire da una situazione avanzata di crisi finanziaria: i nuovi strumenti per le imprese» di Massimo Lazzari e Davide Mondaini in *Amministrazione & Finanza* n. 7/2009.

composizione della crisi da sovra-indebitamento, deve raggiungere un accordo con i creditori che rappresentino almeno il 70% dell'ammontare dei debiti dell'impresa stessa. I creditori che risultino estranei all'accordo (che rappresentino quindi, al massimo, il 30% dell'ammontare dei debiti dell'impresa) dovranno essere soddisfatti in misura integrale e regolare; la normativa, tuttavia, consente all'impresa di proporre ai creditori estranei una moratoria fino a 12 mesi per il pagamento dei loro crediti, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- il piano preveda il pagamento regolare ed integrale degli stessi alla nuova scadenza;
- i titolare di crediti privilegiati non siano inclusi nella richiesta di moratoria.

La proposta da avanzare ai creditori con cui raggiungere l'accordo deve prevedere «la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri»; quindi, i contenuti del piano di ristrutturazione e le modalità di soddisfazione dei creditori possono includere una vasta gamma di azioni, a discrezione dell'impresa proponente (ferma restando la necessità di raggiungere il quorum dei consensi), tra cui in particolare:

- la cessione dei redditi futuri;
- l'intervento di soggetti terzi che, nel caso i cui i beni o i redditi, anche futuri, dell'impresa non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, possono sottoscrivere l'accordo, mettendo a disposizione mediante conferimento, anche sotto forma di garanzia, i loro beni o redditi;
- la limitazione «all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari».

Come nel caso delle procedure concorsuali, la disciplina ammette la suddivisione dei creditori in classi, che rispondano ai criteri dell'omogeneo interesse economico.

L'iter della procedura

La procedura di composizione della crisi da

sovra-indebitamento prevede un iter ben specifico, articolato nei seguenti steps:

– l'impresa proponente deve fare la prima mossa, attraverso il riconoscimento della situazione di «crisi da sovra-indebitamento» e la predisposizione di un piano di ristrutturazione da proporre ai suoi creditori;

– il piano predisposto dall'impresa viene sottoposto alle valutazioni di un organo istituito nel circondario del tribunale competente, denominato «organismo di composizione della crisi», che ha il compito (tra gli altri) di verificarne il rispetto dei requisiti richiesti ed attestarne la fattibilità;

– in caso di esito positivo, il ricorso viene depositato presso il tribunale competente, il quale

provvede a convocare l'assemblea dei creditori ed a dare adeguata pubblicità al ricorso dell'impresa alla procedura;

– a questo punto entrano in gioco i creditori inclusi nella proposta di accordo, i quali sono chiamati appunto ad esprimere il proprio consenso (va precisato che il consenso prestato dal creditore non pregiudica i suoi diritti nei confronti di coobbligati o garanti dell'impresa);

– se viene raggiunto il quorum del 70%, il tribunale procede all'omologazione dell'accordo e conferisce al suddetto «organismo di composizione della crisi» il mandato all'esecuzione del piano di ristrutturazione;

– da questo momento si «apre un ombrello», che mette al riparo l'impresa, per un periodo temporale di 120 giorni, da qualsiasi azione esecutiva messa in atto dai creditori;

– nei casi in cui il piano preveda la liquidazione di beni sottoposti a pignoramento (quali, ad esempio, immobili ipotecati), il tribunale può provvedere, su richiesta dell'organismo di composizione della crisi, alla nomina di un liquidatore;

– se, nell'esecuzione dell'accordo, si verificano anomalie di vario genere, esso può essere impugnato e risolto dai creditori insoddisfatti, i quali possono quindi presentare istanza di fallimento dell'impresa;

– nel caso, invece, in cui l'esecuzione del piano proceda senza intoppi, i creditori vengono

Si definisce crisi da sovra-indebitamento «una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni».

soddisfatti in base all'accordo raggiunto e la procedura si chiude senza conseguenze per l'imprenditore.

L'organismo di composizione della crisi

Un ruolo chiave nella procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento viene giocato da un organismo assolutamente nuovo nella nostra legislatura, il già menzionato organismo di composizione della crisi. Tale organismo, che si identifica sostanzialmente con un gruppo di professionisti in possesso di determinati requisiti (gli stessi necessari per ricoprire il ruolo di curatori), può essere costituito secondo due vie:

1) per opera delle Camere di Commercio e degli Ordini di avvocati, commercialisti e notai;

2) per opera di soggetti privati (nel qual caso tuttavia l'iscrizione dell'organismo sarà subordinata al parere positivo del Ministero della Giustizia).

I compiti di tale organismo sono molteplici, e si concretizzano sostanzialmente nelle seguenti attività:

- supportare l'impresa nella predisposizione del piano;
- valutare il rispetto dei requisiti richiesti per l'impresa e per l'accordo proposto;
- attestare la fattibilità del piano;
- ricevere i consensi dei creditori;
- relazionare i creditori in merito al raggiungimento del quorum;
- richiedere la tribunale l'eventuale nomina di un liquidatore;
- vigilare sull'esecuzione del piano omologato;
- risolvere eventuali problematiche che si dovessero verificare in esecuzione del piano;
- relazionare il tribunale ed i creditori in merito ad eventuali anomalie.

Dalla normativa emerge un ultimo punto chiave, ovvero che «dalla costituzione degli organismi [...] non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; di conseguenza i professionisti membri dell'organismo dovranno essere pagati dall'impresa proponente, il che fa giustamente

nascere più di un dubbio in merito ai potenziali conflitti di interesse che potrebbero da ciò derivare.

Conclusioni

La normativa descritta introduce, come evidenziato, importanti novità nell'ambito della risoluzione di situazioni di insolvenza delle piccole e piccolissime imprese. Tali novità consentono, sia al debitore sia ai suoi creditori, di ottenere alcuni significativi vantaggi rispetto al passato.

Nello specifico, i vantaggi per il debitore possono essere sintetizzati nei punti seguenti:

– innanzitutto, anche l'impresa al di sotto delle soglie dimensionali di fallibilità può ora disporre di

uno strumento legislativo per la risoluzione concorsuale della propria situazione di crisi da insolvenza;

– l'omologazione dell'accordo proposto ai creditori, inoltre, pone al riparo l'impresa per 120 giorni da qualsiasi azione esecutiva di aggressione del suo patrimonio da parte dei creditori;

– l'impresa stessa può infine beneficiare della possibilità di ottenere una moratoria di 12 mesi nei confronti dei creditori estranei all'accordo (anche se ad eccezione di quelli titolari di crediti privilegiati).

Per quanto riguarda i creditori, i benefici sono forse meno evidenti, anche perché l'eventuale inadempimento del piano rimarrebbe, secondo la normativa, senza conseguenze a carico del debitore. Va tuttavia considerato che, vista la particolare congiuntura economica che sta attraversando il tessuto imprenditoriale nazionale, l'introduzione di uno strumento alternativo al fallimento, per di più da mettere in esecuzione sotto l'egida degli organi giudiziari, potrà rappresentare, per i creditori di piccole e piccolissime imprese in situazione di insolvenza, una tutela del proprio credito senza precedenti.

La composizione della crisi da sovra-indebitamento si applica a soggetti che finora erano rimasti esclusi dalle opportunità concesse dalla riforma della Legge Fallimentare